



# LA CRC NELLA MENTE DEGLI PSICOLOGI

Strumenti di orientamento e lavoro  
per la promozione e la tutela dei diritti  
dell'infanzia e dell'adolescenza.





**Ordine degli Psicologi della Lombardia**  
Corso Buenos Aires, 75 - 20124 MILANO  
tel: +39 0267071596 - fax: +39 0267071597  
PEO: segreteria@opl.it  
PEC: segreteria@pec.opl.it  
sito: www.opl.it



Finito di stampare a Pavia nel gennaio 2017 da  
Tipografia Commerciale Pavese  
di Pasquarelli Marco e Laura s.n.c.  
27100 Pavia - via Vigentina, 29/B

## Autori

### *Idee e testi:*

Riccardo Bettiga  
Gabriella Scaduto  
Daniela Invernizzi  
Laura Anzideo  
Margherita Fioruzzi  
Giulia Sapi  
Fabio Sbattella

### *Progetto Grafico:*

Silvia Anzini

La presente pubblicazione nasce da un'idea del gruppo di lavoro "La psicologia per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Feeling Children's Rights" dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia ed è frutto di una collaborazione con:



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

**AIAF LOMBARDIA** Milano Pci  
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Immagini: 123RF

Opera curata da: Ordine degli Psicologi della Lombardia

Tutti i diritti riservati. Riproduzione in qualsiasi forma, memorizzazione o trascrizione con qualunque mezzo (elettronico, meccanico, in fotocopia, su disco o in altro modo, compresi cinema, radio, televisione) sono vietate senza autorizzazione scritta dell'editore.



“DICI: È FATICOLO FREQUENTARE I BAMBINI.

HAI RAGIONE.

AGGIUNGI: PERCHÉ BISOGNA METTERSI AL LORO LIVELLO,

ABBASSARSI, SCENDERE, PIEGARSI, FARSI PICCOLI.

TI SBAGLI.

NON È QUESTO L'ASPETTO PIÙ FATICOLO.

È PIUTTOSTO IL FATTO DI ESSERE COSTRETTI AD ELEVARSI

FINO ALL'ALTEZZA DEI LORO SENTIMENTI.

DI STIRACCHIARSI, ALLUNGARSI, SOLLEVARSI

SULLE PUNTE DEI PIEDI.

PER NON FERIRLI.”

*Janusz Korczak*



## INDICE

---

Introduzione a cura di Riccardo Bettiga	8
La CRC nella mente degli psicologi a cura di Gabriella Scaduto	12
Il contributo della psicologia per la tutela e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	16
La convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Alcune domande chiave sulla CRC	22
Bibliografia	39
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	Allegato 1

## **I N T R O D U Z I O N E**

Riccardo Bettiga  
Presidente dell'Ordine  
degli Psicologi della Lombardia

Nelle scuole, nelle periferie, nelle famiglie, negli spazi dedicati al gioco, alla socialità: ogni giorno, la comunità professionale degli psicologi interagisce e osserva – da una prospettiva privilegiata – i bambini e gli adolescenti.

Per gli psicologi, il dibattito sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza assume una rilevanza assai poco 'speculativa', perché del tutto concreti e tangibili nel quotidiano sono i nostri interventi volti al benessere e alla tutela dei più piccoli. Nella convinzione che la crescita serena ed equilibrata delle nuove generazioni sia responsabilità condivisa, trasversale ai diversi ambiti sociali, riteniamo che la professione psicologica possa giocare oggi più che mai un ruolo chiave. Un ruolo capace realmente di fare la differenza e capace di interconnettere tutti i livelli, sia istituzionali sia generazionali.

Per questa ragione, l'Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) – fortemente ingaggiato nella volontà di contribuire alla diffusione di consapevolezza e all'affermazione dei diritti dei bambini/e ragazzi/e – ha promosso il progetto “La psicologia per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – Feeling Children's Rights”. Pensata per intersecare il piano politico, economico, cooperativo e religioso, l'iniziativa intende implementare una rete regionale di monitoraggio, prevenzione e protezione per i diritti dei minori, contribuendo ad una rinnovata consapevolezza sul tema e sul ruolo attivo della psicologia.

L'Ordine degli Psicologi della Lombardia, a partire dal proprio ruolo di ente

pubblico di rilevanza regionale, si pone l'obiettivo di avviare un processo collaborativo volto a creare una rete di associazioni e istituzioni pubbliche e private, in grado di agire nell'immediato rispetto a situazioni di rischio. Attraverso questo opuscolo, l'Ordine degli Psicologi della Lombardia desidera ricordare l'importanza della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC).

Il documento ha rappresentato, per la comunità internazionale, una rivoluzione copernicana: per la prima volta, si riconosce nel Minore un soggetto di diritto e non più solo l'oggetto di tutele e assistenza. L'assai ampia ratifica della Convenzione, da parte di 195 Paesi nel mondo, ci conforta nel ritenere che la tutela dei diritti dei bambini/adolescenti possa trovare spazi sempre più ampi nelle legislazioni, nelle agende politiche delle nazioni e di tutte le istituzioni, dal nostro paese al mondo intero.

Ma molto resta ancora da fare, affinché le parole di questo testo possano acquisire la centralità che meritano all'interno delle nostre giornate e nel tragitto individuale delle nostre vite. Con il contributo di ciascuno di noi, ci auguriamo che il seme della consapevolezza possa crescere e alimentare un futuro di benessere e serenità per le nuove generazioni.



**LA CR NELLA MENTE  
DEGLI PSICOLOGI**

Gabriella Scaduto  
Coordinatrice progetto  
“La psicologia per i diritti  
dell’infanzia e dell’adolescenza  
*Feeling Children’s Rights*”

La psicologia è la scienza che si occupa dei processi della mente, del comportamento e delle dinamiche relazionali degli esseri umani. Lo psicologo è un professionista della salute che opera per favorire il benessere delle persone, dei gruppi, degli organismi sociali e della comunità. L'OMS definisce la Salute come "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia".

Partendo da questi concetti e dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC), fondata proprio sul principio di benessere olistico dei bambini/e ragazzi/e, l'obiettivo di OPL e del Gruppo di lavoro è stato gettare le basi per la creazione di una nuova consapevolezza professionale e sociale sulla tematica dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In considerazione del confronto quotidiano dei colleghi psicologi con bambini e adolescenti, abbiamo ritenuto importante iniziare a studiare e divulgare in modo chiaro, definito ed incisivo le responsabilità, le competenze e l'articolazione degli interventi dello psicologo nell'ambito dei diritti di bambini, bambine e adolescenti.

L'idea di fondo è inquadrare i progetti e l'azione dell'Ordine e dei suoi iscritti in una cornice di lavoro sui diritti umani dell'infanzia e dell'adolescenza, così come espressi nella Convenzione dei Diritti del Fanciullo e nei suoi protocolli opzionali.

Per tale motivo, il primo passo non può che essere il consolidamento della

conoscenza della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC), come strumento in grado di migliorare la qualità del lavoro e la professionalità dello psicologo. La CRC può diventare, se condivisa, un potente strumento di comunicazione trasversale e di orientamento per l'azione di tutela dei diritti degli individui nella fascia di età 0-18 anni.

Su questa base, il Gruppo di Lavoro voluto dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia ha elaborato il presente documento. Il gruppo ha individuato tutte le domande possibili che i colleghi possono porsi rispetto al documento della CRC, spiegando ogni articolo e i principi fondamentali a cui sono ispirati.

Ringrazio quanti hanno partecipato alla stesura di questo documento, il Presidente Riccardo Bettiga e il consiglio OPL che hanno fermamente creduto in questo progetto. Un ringraziamento speciale va anche agli altri membri istituzionali del gruppo di lavoro – UNICEF, Save The Children, AIAF e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – che hanno messo a disposizione le loro competenze, nell'ottica di un lavoro interdisciplinare e con l'obiettivo di collaborare alla promozione di un Sistema di Protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in cui gli psicologi siano protagonisti in prima linea, sul piano della sensibilizzazione e prevenzione tanto quanto dell'intervento.

Speriamo che i colleghi che ogni giorno lavorano con bambini ed adolescenti possano trovare in questo documento uno strumento normativo, ma anche e

soprattutto una guida ricca di spunti e principi a cui ispirare il proprio agire quotidiano. L'infanzia è un patrimonio prezioso. Lavorare con i più piccoli rappresenta un privilegio e, al contempo, una responsabilità che ci mette di fronte alla sfida più bella: accompagnare la nostra comunità verso il futuro.



**II CONTRIBUTO  
DELLA PSICOLOGIA  
PER LA TUTELA  
E LA PROMOZIONE  
DEI DIRITTI  
DELL'INFANZIA E  
DELL'ADOLESCENZA**

Professionisti psicologi sono impegnati ogni giorno, da anni, per la tutela e la promozione dei diritti di bambini, bambine e adolescenti.

Molti tra questi specialisti operano all'interno di strutture e Servizi di Tutela Minorile, contribuendo al funzionamento attivo di una porzione fondamentale del sistema di protezione integrale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Si occupano di promozione del benessere, sensibilizzazione, formazione, osservazione, valutazione e assessment psicologico dei minori che hanno subito la violazione dei loro diritti fondamentali o che rischiano di subirla. Gli psicologi motivano e sostengono, attraverso queste azioni, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, delle forze dell'ordine, dei Servizi Sociali, delle agenzie educative e di tutti gli altri enti pubblici e privati che lavorano con l'infanzia e l'adolescenza.

Altri, tra questi professionisti e professioniste, contribuiscono a garantire il diritto di ogni minore a crescere serenamente in una famiglia adeguata. Si occupano, infatti, di reclutamento, valutazione, formazione e sostegno di famiglie affidatarie e adottive, ma anche di sostegno e formazione alla genitorialità, alla comunicazione intra-familiare, alla risoluzione di conflitti coniugali. In alcuni casi, promuovono e realizzano percorsi completi di terapia familiare, sapendo che il benessere psichico di ogni minore difficilmente può essere disgiunto da quello di coloro che condividono lo stesso sistema di relazioni.

Tuttavia, la terapia familiare è solo una delle molte modalità attraverso cui gli psicologi specializzati in psicoterapia lavorano per l'alto obiettivo di dare priorità ai bisogni dei minori. Tutti gli psicoterapeuti specializzati, con approcci diversi, nell'aiuto ai bambini più piccoli, agli adolescenti, alle coppie madre-bambino e ai genitori in crisi agiscono, ogni giorno, proprio in questa direzione.

In particolare, la messa a punto, la validazione e la diffusione di efficaci modelli di intervento terapeutico hanno permesso di raggiungere risultati significativi, negli ultimi trent'anni, per quanto riguarda l'ascolto e la cura dei minori maltrattati, traumatizzati, abbandonati, ignorati fisicamente o emotivamente.

In aggiunta ai presidi in grado di farsi carico dei drammi quotidiani, si è inoltre sviluppato, nell'ultimo decennio, un significativo campo di intervento in condizioni di urgenza: si tratta della psicologia dell'emergenza, che dispone di metodologie e di risorse operative in grado di intervenire anche all'interno di scenari complessi, improvvisi, imprevisti e devastanti, come catastrofi e incidenti collettivi. La protezione prioritaria data ai minori e alle loro famiglie, in questi contesti, costituisce un indicatore importante della qualità dell'intervento psicologico professionale.

La tutela dei diritti dei minori, tuttavia, non va fatta coincidere esclusivamente con l'azione appassionata nei contesti clinici o nelle situazioni più gravi.

In quest'ottica, anche tutti coloro che operano nel campo della psicologia scolastica, della salute e di comunità portano il proprio contributo fattivo e quotidiano. Si tratta di professionisti che operano rispettivamente contro la dispersione scolastica e per il diritto allo studio, intervengono a contrasto del disagio adolescenziale e per l'integrazione delle fasce più vulnerabili, l'educazione alla salute, la costruzione di comunità e organizzazioni attente e responsabili nei confronti dei minori.

Altri colleghi sono coinvolti, invece, nella progettazione di interventi complessi all'interno di enti governativi e non. In questi contesti, mettono in gioco competenze uniche, ovvero la stesura, il monitoraggio e la valutazione di progetti che coinvolgano psicologi e altre figure professionali operanti con tematiche psicologiche, in un lavoro di rete orientato alla promozione del benessere psicologico, funzionale anche alla tutela dei diritti fondamentali dell'infanzia e dell'adolescenza.

Non va, infine, dimenticato il ruolo centrale giocato dal mondo della ricerca, in questo ambito della psicologia. E' anche grazie alle meticolose osservazioni raccolte sulla realtà psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza che sono mutate le rappresentazioni sociali e le consapevolezza, rispetto alle loro peculiarità e potenzialità.

Sempre più, dal secondo dopoguerra, la ricerca ha permesso di dimostrare che i bambini e gli adolescenti sono attivi costruttori del mondo in cui si

affacciano, non solo passivi recettori di proposte adulte. Non si parla più, infatti, dei minori solo come oggetti di tutela ma come soggetti attivi titolari di diritti, menti operose in grado di influenzare le relazioni di cui sono parte, anche in età precocissima. Sono persone velocemente capaci di valutazione, responsabilità, azioni prosociali.

La ricerca psicologica sperimentale ha confermato le intuizioni di grandi pedagogisti e maestri: il bambino non può essere considerato un adulto in miniatura, né giudicato come “immaturo” rispetto a uno stato di organizzazione e funzione psichica scelta come parametro di riferimento. La mente infantile ha sue proprie caratteristiche e peculiarità, apprezzabili di per sé stesse. Si tratta di affascinanti e adattative peculiarità di linguaggi, ragionamenti, bisogni, capacità immaginative e rappresentative. E’ anche grazie a queste ricerche che oggi possiamo dire che i minori non devono essere solo oggetto di attenzioni protettive vigili e tempestive, ma possono essere soggetti in grado di esprimersi, avere opinioni, portare il proprio contributo ai sistemi relazionali di cui sono parte.

Sebbene il mondo minorile sia stata sempre al centro dell’attenzione e delle riflessioni della psicologia in quanto scienza, fin dal suo sorgere, possiamo affermare che la ratifica della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ha dato nuove energie e prospettive all’impegno di tanti psicologi e psicologhe, in tutti i campi e settori di declinazione del loro

operato. Si sono aperti nuovi orizzonti ed esperienze professionali, come l'audizione protetta dei minori in ambito giudiziario e la progettazione partecipata di città vivibili in psicologia di comunità.

Altre frontiere sono ancora da esplorare e altre mete da raggiungere. In particolare, può essere ancora rinforzato l'impegno di tutti i professionisti psicologi nella promozione sociale e culturale dei valori e delle norme ispirati alla CRC.

Le motivazioni scientifiche e tecniche di tale impegno non mancano affatto: la ricerca e l'esperienza sul campo dimostrano come le discriminazioni incidano sugli apprendimenti e come il mancato rispetto dei bisogni di sviluppo inibisca le potenzialità intellettive ed affettive dei singoli. Inoltre, è accertato che l'assenza di gioco, istruzione, famiglia e salute, intesa anche come benessere, comporti notevoli danni alle risorse di resilienza, adattamento e sviluppo sociale di bambini e adolescenti.

È importante articolare le responsabilità degli psicologi e sviluppare una politica per contrastare le violazioni dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La psicologia offre, infatti, un ampio contributo tanto per la prevenzione delle violazioni dei diritti così come per l'intervento volto a ridurre gli effetti delle violazioni stesse. Promuovere e tutelare i diritti dei minori è, dunque, dal punto di vista della nostra disciplina, un investimento convincente, oltre che eticamente corretto e doveroso per ogni professionista.

**LA CONVENZIONE ONU  
SUI DIRITTI DELL'INFANZIA  
E DELL'ADOLESCENZA (CRC)**

Alcune domande chiave sulla CRC

Le risposte ai seguenti quesiti forniscono una prima serie d'informazioni essenziali sulla CRC, in grado di facilitarne la lettura e favorire il dibattito e l'approfondimento, anche per il tramite della consultazione dei testi e siti internet consigliati.

### **Quando è stata adottata la CRC?**

Il 20 novembre 1989, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC). Il documento è frutto del complesso lavoro di un gruppo di esperti che, a partire dal 1979, ha partecipato all'elaborazione di un testo che doveva mediare tra differenze significative (politiche, sociali, economiche, religiose) tra gli Stati membri delle Nazioni Unite, per giungere a una enunciazione di diritti umani riconosciuti agli under 18 del pianeta.

### **Che cos'è la CRC?**

La CRC è un trattato internazionale di tutela dei diritti umani dei minori di 18 anni, che l'ONU ha sottoposto alla ratifica<sup>1</sup> degli Stati membri.

### **Quanti Stati hanno ratificato la CRC?**

La CRC è in vigore dal 2 settembre 1990 a seguito del deposito della ventesima ratifica. Attualmente la Convenzione è stata ratificata da 195 Stati, mancando all'appello i soli Stati Uniti. Di conseguenza, è il trattato sui diritti umani che ha ottenuto il maggior numero di adesioni nella storia dell'umanità. La CRC ha un carattere vincolante e impegna gli Stati ratificanti a uniformare le proprie normative e le politiche nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza, a livello nazionale e internazionale.

L'Italia ha ratificato la CRC nel 1991, per cui il trattato è entrato in vigore con la legge 176.

È importante rilevare che è ancora lunga la strada per perfezionare e rendere realmente efficaci i meccanismi di monitoraggio e controllo dello stato di attuazione della Convenzione, nei singoli paesi.

### **Quali sono gli obblighi degli Stati ratificanti?**

Entro due anni dalla ratifica e in seguito ogni cinque anni, gli Stati devono presentare al Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, un Rapporto sullo stato di attuazione della CRC e dei Protocolli Opzionali nel proprio paese. Il Comitato ONU risponde ai governi ponendo l'accento sui passi in avanti, denunciando le violazioni e evidenziando le criticità da superare.

### **Come vengono considerati bambini e adolescenti nella prospettiva culturale della CRC?**

La CRC definisce gli esseri umani fino ai 18 anni come soggetti titolari di diritti politici, civili, economici, culturali (duty holders). Quindi, si nasce cittadini e non si diventa tali solo a un certo punto dell'esistenza. Gli Stati e tutti gli altri soggetti – istituzionali e non istituzionali – hanno l'obbligo di garantire i diritti di bambini e adolescenti (duty bearers).

---

<sup>1</sup>Uno stato che ratifica una Convenzione si impegna a renderla operante sul suo territorio anche in termini legislativi. Si tratta di un vincolo giuridico.

## Quali sono i principi fondamentali della CRC?

La CRC costituisce il principale riferimento internazionale in tema di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. I quattro principi su cui si fonda devono orientare qualunque legge, intervento, contesto che coinvolga le persone con meno di 18 anni.

# art. 2

## NON DISCRIMINAZIONE (ART. 2)

Gli Stati ratificanti sono obbligati a garantire a tutti i bambini e gli adolescenti presenti sul proprio territorio il godimento dei diritti sanciti dalla CRC, a prescindere dalla “razza”, religione, lingua, sesso, stato giuridico, appartenenza politica.

I governi devono elaborare programmi che favoriscano pari opportunità per tutti i minori che vivono sul territorio nazionale, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili e meno garantiti. Ovvero: bambine, minori con disabilità, minori rifugiati, minori migranti, minori non accompagnati, minori stranieri.

## art.3

SUPERIORE<sup>2</sup> INTERESSE DEL MINORE (ART. 3)

Il superiore interesse del minore deve costituire il criterio prioritario su qualsiasi altra considerazione in tutte le azioni legislative, giuridiche, a carattere pubblico e privato, che coinvolgono bambini e adolescenti. Questa norma costituisce: “una fondamentale e indispensabile chiave di lettura di tutte le specifiche norme enunciate e al tempo stesso un canone interpretativo di tutta la legislazione che nei vari paesi è posta in essere sia a tutela del soggetto in età evolutiva che per disciplinare situazioni in cui il minore si trova comunque coinvolto. Inoltre è sul concreto, reale, impegnato perseguimento dell’interesse del soggetto minore che deve ancorarsi tutta l’azione che le istituzioni pubbliche o private sono chiamate a svolgere nei confronti dei ragazzi<sup>3</sup>”.

<sup>2</sup>La scelta con la quale tradurre il termine “best interests of the child” caratterizza un dibattito tutt’ora aperto fra gli studiosi italiani della CRC. Le differenti posizioni oscillano fra il senso comparativo, volto ad invitare a modellare la tutela giurisdizionale tenendo conto, in una selezione tra i diversi interessi ed esigenze del minore, quelle che non possono essere trascurate o compromesse per effetto della decisione, e un senso superlativo volto all’idea di un interesse del minore che per sua natura deve essere considerato superiore a tutti gli altri e in ogni caso.

<sup>3</sup>A.C. Moro, Il bambino è un cittadino, Mursia, Milano 1991, pp34-35.

# art.6

SUPERIORE<sup>2</sup> INTERESSE DEL MINORE (ART.3)

Il superiore interesse del minore non può essere correttamente individuato senza la consultazione del minore stesso. Questi ha pieno diritto di esprimere il proprio parere, che gli adulti hanno il dovere di considerare.

VITA - SOPRAVVIVENZA SVILUPPO (ART.6)

Ogni bambino e ogni adolescente ha un diritto prioritario alla vita che ogni Stato deve garantire, nella più ampia misura possibile e quale base per costruire processi olistici di crescita e sviluppo fisico e psichico.

# art.12

PARTECIPAZIONE - ASCOLTO RISPETTO DELLE OPINIONI DI MINORI (ART. 12)

La persona di minore età deve poter partecipare a tutte le decisioni che lo riguardano, anche nelle procedure giuridiche e amministrative che possono avere un peso determinante per il suo futuro. Il diritto a essere ascoltati presuppone anche la capacità dell'adulto (genitore, docente, funzionario pubblico, educatore) di porsi in un atteggiamento di ascolto reale, che tenga conto delle opinioni espresse dal minore senza accondiscendenza o svalorizzazione. Esiste una forte relazione tra l'articolo 3 e l'articolo 12, dal momento che entrambi pongono al centro l'ascolto del minore, nell'intento di garantirne il migliore interesse.

### **Com'è strutturata la CRC?**

La CRC si apre con un Preambolo che fa riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e alla Carta delle Nazioni Unite.

Contiene 54 articoli organizzati in tre parti:

- La prima parte (Artt. 1-41) contiene l'enunciazione dei diritti civili, politici, culturali, sociali, economici;
- La seconda parte (Artt. 42-45) stabilisce le modalità di funzionamento e monitoraggio della CRC, affidate a un Comitato di venti membri eletti ogni quattro anni;
- La terza parte (Artt. 46-54) stabilisce le modalità di entrata in vigore della CRC, le procedure di ratifica, la presentazione di emendamenti.

### **Che cosa sono i Protocolli Opzionali?**

La Convenzione va considerata come un "elaborato storico" che, in quanto tale, risente di limiti e si compone di parti "forti" maggiormente innovative e di parti più "deboli", che rappresentano il grado di mediazione raggiunto nella stesura dei vari articoli che la compongono.

Ad esempio, l'articolo 38 è sempre stato considerato un punto debole, in quanto stabilisce l'età di 15 anni per la partecipazione diretta a conflitti. Le forti critiche a quest'articolo hanno prodotto un Protocollo Opzionale alla

CRC, dedicato al coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e pensato per esplicitare il divieto alla partecipazione diretta ai minori di diciotto anni.

Il Protocollo ha recepito due documenti di grande rilevanza:

- La Convenzione 182 dell'OIL sulle forme peggiori di sfruttamento;
- Lo Statuto della Corte Penale Internazionale, che include fra i crimini di guerra la chiamata di leva o l'arruolamento nelle forze armate nazionali di bambini di età inferiore ai 15 anni.

Questo Protocollo, insieme a quello sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini, la pornografia rappresentante bambini è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000. I due protocolli sono Stati ratificati dall'Italia nel 2002 (legge 46).

Il terzo Protocollo Opzionale sulle Procedure di Reclamo è stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2011. Prevede un meccanismo che consente anche ai minorenni - individualmente o in gruppo - di sollevare reclami inerenti a specifiche violazioni dei propri diritti, sanciti dalla Convenzione e dagli altri due Protocolli Opzionali a condizione che vivano in uno Stato che ha ratificato il Protocollo.

Nonostante l'individuazione dei limiti e le valutazioni sulla validità dei compromessi raggiunti in sede di elaborazione, alla Convenzione

sono generalmente riconosciute grandi positività e innovazione, insite nell'approccio globale alle problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza e nella considerazione del bambino come soggetto di diritti.

### **Che linguaggio utilizzano la CRC e i Protocolli Opzionali?**

La Convenzione e i Protocolli utilizzano un linguaggio che fa riferimento a uno stile prevalentemente giuridico che può risultare, ad una prima lettura, arido e per addetti ai lavori. È, tuttavia, importante decodificare la forma e far emergere i principi, l'impianto pedagogico e i contenuti che, organizzati nei vari articoli, sono desunti da una visione olistica dell'infanzia e dell'adolescenza e da un approccio interdisciplinare, derivante da una pluralità di fonti (psicologiche, giuridiche, sociologiche, pedagogiche). I bambini – pur continuando ad essere i destinatari di speciali protezioni conseguenti alla loro vulnerabilità in seno alla famiglia e in tutti gli ambiti della società – sono considerati soggetti dell'intera tipologia di diritti umani che, nell'impianto culturale della Convenzione, vanno letti in un'ottica di reciproca integrazione, interazione e complementarità.

### **A chi si rivolge la CRC?**

La Convenzione contempla livelli di coinvolgimento per la promozione e la tutela dei diritti di bambini e adolescenti su scale di diversa grandezza: i

protagonisti (bambini e adolescenti), la famiglia, la comunità locale con le sue molteplici strutture, la scuola, lo Stato, la comunità internazionale.

L'Articolo 42 esplicita che gli Stati devono far conoscere i principi e le norme della CRC ad adulti e bambini. Tutti questi soggetti sono chiamati in causa ed hanno responsabilità individuali e collettive, proprio in funzione della dimensione pedagogica e programmatica del documento, che non si limita a formulare dei principi. Al contrario, propone una realizzazione graduale dei diritti umani enunciati e prevede un approccio partecipativo e consapevole di tutte le componenti.

I diritti enunciati riguardano ogni aspetto della vita dei minori e, quindi, riguardano tutti i diversi attori sociali che condividono spazi e tempi con loro.

### **La CRC può essere uno strumento di lavoro trasversale?**

Gli articoli della CRC non vanno intesi come semplici enunciati, ma come obiettivi strategici di tipo programmatico: devono orientare gli interventi e costituiscono uno strumento di lavoro trasversale purché condiviso tra tutti i soggetti che, con ruoli diversi, operano a contatto con l'infanzia e l'adolescenza e la progettazione del futuro.

Per trasformarsi in un potente strumento operativo, la Convenzione deve essere fortemente contestualizzata e, cioè, applicata all'analisi di situazioni

reali, tenendo conto delle varie scale di grandezza. Può incarnare un approccio trasversale, per rivalutare alcuni settori della società civile che, direttamente o indirettamente, fanno riferimento a bambini e adolescenti.

E' necessario porsi la domanda: che cosa cambia nella famiglia, nella scuola e nei vari settori della società se metto al primo posto la qualità della vita degli under 18 e, in altre parole, la trasformazione dei loro bisogni in diritti riconosciuti?

Molto probabilmente, scopriremmo che migliorerebbe la qualità della vita anche degli adulti e dell'ambiente. Inoltre, una società che cerca di modificarsi per strutturarsi a misura di bambino favorirebbe, indubbiamente, anche un ripensamento dei modelli di sviluppo ad oggi dominanti.

È importante affermare che: “La Convenzione non impegna solo il politico o il legislatore o il giurista: ogni persona che abbia occasione di occuparsi di un itinerario formativo, ogni agenzia di socializzazione, ogni settore che concorre alla costruzione di una personalità giovanile devono sentirsi chiamati in causa dal documento dell'ONU e devono lasciarsi ‘compromettere’ nella tensione ideale che traspare dal testo approvato. Basti pensare alle caratteristiche della funzione educativa dell'articolo 29 (sviluppo della personalità del bambino reso capace di una vita responsabile in una società libera in cui anch'esso deve essere portatore di uno spirito di comprensione, pace, tolleranza, eguaglianza tra i sessi e

di amicizia tra tutti i popoli) per comprendere come il testo non enunci solo precetti giuridici ma indichi una pedagogia dello sviluppo umano che necessariamente fa appello e coinvolge ogni persona<sup>4</sup>”

### **Quali esempi positivi si possono citare in riferimento alla ratifica della CRC nel mondo?**

Alcuni Stati hanno modificato la propria costituzione per introdurre norme a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ad esempio Sudafrica, Tunisia e Brasile. Altri hanno introdotto leggi più severe sullo sfruttamento sessuale dei minori, come Sri Lanka e Filippine; altri hanno reso punibile in patria i reati legati al turismo sessuale commessi da propri cittadini all'estero, ad esempio Italia, Belgio, Germania, Francia. Alcuni paesi particolarmente investiti dal problema dello sfruttamento del lavoro minorile hanno introdotto leggi sull'età minima lavorativa (Nepal, Portogallo, Pakistan).

In Italia l'assunzione graduale – anche se ancora molto carente – della cultura della CRC ha influenzato positivamente le politiche di molti enti locali, sviluppando pratiche child friendly a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, quali i Consigli Comunali dei Ragazzi o le Consulte di Studenti. In ambito culturale/educativo, si sta sperimentando l'utilizzo della CRC come strumento formativo dei cittadini e, in particolare, delle nuove generazioni. Sulla base della CRC, sono stati elaborati documenti di settore

---

<sup>4</sup>A.C. Moro, *Il bambino è un cittadino*, Mursia, Milano 1991, pp34-35.

quali la Carta dei Diritti del Bambino in Ospedale, La Carta dei Diritti del Bambino Adottato e le Carte dei Diritti a scuola.

Sono state elaborate numerose versioni child friendly della CRC, anche illustrate, per facilitare la comprensione del testo a bambini e adolescenti, per i quali lo stesso Ordine degli Psicologi della Lombardia ha realizzato un'edizione illustrata. Esistono, inoltre, molte versioni della CRC scritte dai bambini.

### **Quali altri documenti internazionali esistevano prima della CRC?**

Qui di seguito i più importanti:

- 1924. L'Assemblea Generale della Società delle Nazioni approva la Dichiarazione dei Diritti dell'infanzia (nota anche come Dichiarazione di Ginevra)<sup>5</sup> fondata su importanti principi: diritto del bambino a uno sviluppo fisico e mentale, a essere nutrito, curato, accudito, protetto da ogni forma di sfruttamento, “allevato nel convincimento che le sue migliori qualità dovranno essere messe al servizio dei suoi fratelli”;
- 10 dicembre 1948. L'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma al comma 2: “La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale”;

- 20 novembre 1959. La Nuova Dichiarazione sui Diritti del Bambino amplia la gamma dei diritti del bambino: il diritto alla salute, all'istruzione, a particolari cure per i disabili, alla famiglia, all'assistenza sanitaria, al corretto sviluppo fisico e spirituale in condizioni di libertà e dignità, alla tutela da ogni forma di sfruttamento, al gioco come strumento di sviluppo educativo.

### **Quali gli ostacoli all'applicazione della CRC?**

Le difficoltà principali di attuazione della CRC sono di carattere strutturale. In termini generali – per quanto sia importante e indispensabile l'analisi all'interno di ciascuno Stato –, possono essere schematizzate nel modo seguente:

- Squilibri tra paesi ricchi e paesi poveri;
- Situazione di guerre, conflitti e disastri ambientali;
- Nuove aree di povertà all'interno di paesi ricchi;
- Carenze nelle procedure internazionali di controllo e monitoraggio della CRC
- Carenze/ritardi/inadempienze dei singoli Stati nell'adeguamento della legislazione interna alla CRC, in relazione alla tutela e alla promozione dei diritti dei minori;
- Differenti concezioni dell'infanzia e dell'adolescenza che caratterizzano culture diverse;
- Differenti concezioni del ruolo delle bambine e delle donne nella società.

### **La CRC in Italia**

Nel rispetto della CRC, nel 2011 è stata istituita l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, con l'obiettivo di favorire l'attuazione e la tutela dei diritti di bambini e adolescenti. In questi anni, sono stati nominati garanti locali (regionali o comunali) che lavorano sul proprio territorio di competenza. Si tratta, tuttavia, di un processo in corso che non coinvolge ancora il Paese nella sua interezza.

*[www.garanteinfanzia.org](http://www.garanteinfanzia.org)*

**Il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza**, presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, accoglie i rapporti del governo italiano. In aggiunta, riceve regolarmente i rapporti elaborati dal Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, coordinato da Save the Children Italia. Il Gruppo CRC ha realizzato (fino al 2016) nove Rapporti di aggiornamento annuali e due Rapporti Supplementari, inviati al Comitato ONU in occasione dell'esame del nostro Paese nel 2003 e nel 2011.

*[www.gruppocrc.net](http://www.gruppocrc.net)*

**II PIDIDA** – Per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza – è un tavolo di confronto coordinato da UNICEF e aperto a tutte le Associazioni, ONG, e le realtà del Terzo Settore che operano per promuovere i diritti di bambini e adolescenti nello spirito della CRC. Fulcro dell’attività del PIDIDA è l’organizzazione di attività ed iniziative di riflessione, studio ed attuazione di modelli partecipativi, per la promozione della partecipazione dei bambini e degli adolescenti in tutti gli ambiti che li vedono coinvolti.

*[www.infanziaediritti.it](http://www.infanziaediritti.it)*



**BIBLIOGRAFIA  
E SITOGRAFIA**

**TESTI GENERALI SUI DIRITTI UMANI**

- Norberto Bobbio, L'età dei diritti, Einaudi, Torino, 1990.
- Daniele Scaglione, Combattere la fame difendere la libertà, Amnesty International, ECP, S.Domenico di Fiesole, 1994.
- J. Galtung, I diritti Umani in un'altra chiave, Esperia, Milano 1994.
- Stefano Rodotà, Libertà e diritti in Italia, Donzelli Editore, Roma, 1997.
- Antonio Cassese, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Roma-Bari, Laterza, 1999.
- Antonio Gambino, L'imperialismo dei diritti umani, Editori Riuniti, Roma, 2001.
- M. Flores, Storia dei diritti umani, Il Mulino, Bologna, 2008.
- Augé, Marc, Per una antropologia della mobilità, Jaca Book, Milano, 2015.

**TESTI DIRITTI MINORI - CRC**

- UNICEF, Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
- Elisabetta Lamarque , Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, Franco Angeli 2016.
- Alfredo Carlo Moro, Il bambino è un cittadino, Mursia, Milano, 1991.
- G. Lansdwon, "Promuovere la partecipazione dei ragazzi per costruire la democrazia", UNICEF, Indagini Innocenti Firenze, 2001.
- Roger Hart, La partecipazione dei bambini, UNICEF, Roma, 2004.
- Commento generale n.12 Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, [http://www.unicef.it/Allegati/Commento\\_generale\\_n.12.pdf](http://www.unicef.it/Allegati/Commento_generale_n.12.pdf) General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1) [http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC\\_C\\_GC\\_14\\_ENG.pdf](http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf)
- M. Scarpati "I diritti dei bambini. Come aiutare noi e i nostri figli a diventare adulti migliori" Infinito Edizioni, 2012.
- Daniele Brolli, Francesca Guerra (a cura di), Liberi Tutti! 10 Scrittori Raccontano i Diritti dei Bambini, Comma 22, Bologna, 2011.
- Gruppo CRC, 9 Rapporto di aggiornamento e monitoraggio della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia, anno 2015-2016.

**SITOGRAFIA**

[www.minori.it](http://www.minori.it)

<http://www.garanteinfanzia.org/>

[www.istitutodeglinnocenti.it/](http://www.istitutodeglinnocenti.it/)

[www.savethechildren.it](http://www.savethechildren.it)

[www.<z.it](http://www.<z.it)

[www.gruppocrc.net/](http://www.gruppocrc.net/)

[www.infanziaediritti.it/](http://www.infanziaediritti.it/)

**A L L E G A T O 1**

Convenzione sui diritti dell'infanzia  
e dell'adolescenza

# CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

uniti per  
i bambini



---

## CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991. La traduzione italiana qui riprodotta è quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991. L'UNICEF Italia sottolinea che sarebbe preferibile tradurre il termine inglese "child", anziché con "fanciullo", con "bambino, ragazzo e adolescente".

---

## Preambolo

### *Gli Stati parti alla presente Convenzione*

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

---

Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli artt. 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

---

## Prima parte

### Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

### Articolo 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

### Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

---

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

#### Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

#### Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

#### Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

#### Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

#### Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preserva-

---

re la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

### Articolo 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

### Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza.

---

Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.

A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

#### Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

#### Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

#### Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- 
- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
  - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

#### **Articolo 14**

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

#### **Articolo 15**

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

#### **Articolo 16**

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

#### **Articolo 17**

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;

b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;

d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;

e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.

### Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

### Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbi-

---

trato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

## Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

## Articolo 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:

a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;

c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese

---

bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

## Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

## Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro geni-

---

tori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

#### Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
- b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
- f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tra-

---

dizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

#### **Articolo 25**

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

#### **Articolo 26**

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

#### **Articolo 27**

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità

---

finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

### Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità:

- a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
- b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
- c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
- d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
- e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

### Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

- a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
- b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà

---

diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;

e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

### Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

### Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

### Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;

---

b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo;

### **Articolo 33**

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

### **Articolo 34**

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

### **Articolo 35**

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

### **Articolo 36**

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

### **Articolo 37**

Gli Stati parti vigilano affinché:

a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di

---

età inferiore a diciotto anni;

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

### Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

### Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra

---

forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

#### Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;

VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non compren-

---

de o non parla la lingua utilizzata;

VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

#### Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

### Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

### Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

---

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea generale.

11. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea generale.

#### Articolo 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale com-

---

pleto non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

#### Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;

b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) il Comitato può dare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

## Terza parte

### Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

### Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

### Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

### Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

### Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di

---

due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

#### **Articolo 51**

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

#### **Articolo 52**

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

#### **Articolo 53**

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

#### **Articolo 54**

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.





tel. +39 0267071596 - fax +39 0267071597 - PEO: segreteria@opl.it - PEC: segreteria@pec.opl.it - sito: www.opl.it



ordinepsicologilombardia



PsicologiOPL



Ordine degli Psicologi della Lombardia



tvOPL